COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SEZIONE SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzieri Roberto

DETERMINAZIONE N. 3082 DEL 24/10/2022

OGGETTO: RETTIFICA CONCESSIONE EDILIZIA A SANATORIA, EX L. 47/1985, N. 268, RILASCIATA IN DATA 01/07/1998, RIF. PROT. 8275 DEL 28/03/1986, U.T. 2541/1986, RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DELL'ABITAZIONE, COSTRUZIONE DI CAPPELLA CON ORATORIO, AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA CURIEL, N. 2, ROVIGO, CENSITO AL CENS. DI ROVIGO - F. 17 – MAPPALE 147 SUB 3

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 32 del 28/07/2022, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*" ed il punto 14) del Decreto Sindacale n. 27 del 13/07/2022, che disciplina l'ordine di sostituzione dei dirigenti in caso di assenza;

VISTA la domanda, assunta al protocollo dell'Ente con il n. 18673 del 18/03/2022, presentata dalla proprietà indicata nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, di rettifica della Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 268, rilasciata in data 01/07/1998, prot. 8275 del 28/03/1986, U.T. 2541/1986, ad oggetto "*Ristrutturazione fabbricato di abitazione – costruzione di una cappella con oratorio – un garage, tettoia e servizi igienici"* in Via Curiel, n. 2, censuario di Rovigo, F. 17, Mapp. 147 sub 3;

ATTESO che alla citata domanda sono allegati i seguenti documenti: istanza, due marche da bollo di cui una relativa all'istanza (n. Id. 012004822436015 del 22/12/2021) ed una relativa al provvedimento di rilascio (n. Id. 01210914045307 del 07/10/2022), ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria, atto di delega, procura e copia della C.I. della proprietà e del tecnico incaricato, relazione tecnico-illustrativa a firma del ing. Zanella Massimo, Tav.1 (stato condonato), Tav.2 (stato di rettifica), Tav.3 (Comparativa), documentazione fotografica, planimetria di primo impianto, estratto di mappa, ecc.;

PRESO ATTO che:

- non sono presenti pratiche edilizie per il fabbricato abitativo originario atteso che risulta realizzato prima degli anni ’40, come si evince dalla planimetria di accatastamento di primo impianto datata 25/03/1940;
- in data 28/03/1986, l’allora proprietario ha presentato istanza di Condono Edilizio ex legge 47/1985 (cd. 1° condono), prot. 8275/1986, U.T. 2541/1986, rilasciato in data 01/07/1998 con il n. 268;
- con il citato condono, la proprietà dell’epoca, ha sanato la ristrutturazione del fabbricato abitativo (denominato A nell’elaborato grafico), la costruzione di una cappella (B) con oratorio (C), un garage (D), una tettoia e servizi igienici (E) al servizio dei manufatti B e C;

RILEVATO che:

- l’istanza di rettifica riguarda il solo fabbricato abitativo (denominato A nell’elaborato grafico allegato il condono), atteso che gli altri manufatti sono oggi di altra proprietà e si confermano i disegni in atti;
- il tecnico incaricato dall’attuale proprietà ha comparato le piante del fabbricato, come rappresentate nel condono, con quelle del rilievo, ed ha accertato delle differenze dimensionali, anche delle altezze interne, dovute ad un errato rilievo (vedasi foto allegate al condono e foto attuali) così come il posizionamento delle murature interne e delle porte;
- il ripostiglio è stato correttamente rappresentato nell’elaborato grafico “Sviluppo 1:500”, mentre nella “Pianta del piano terra” risulta traslato orizzontalmente;
- la scala, rispetto alla planimetria di primo impianto, è stata spostata con la ristrutturazione del 1942 come si evince dalla “Relazione” allegata parte integrante del Condono edilizio;
- la differenza di quota tra i pavimenti del primo piano e la presenza di scale per superare il dislivello è dovuto alle diverse altezze utili del piano terra, realizzate durante la costruzione del fabbricato;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento, in fase istruttoria dell’istanza di rettifica, ha verificato che trattasi della correzione di errori grafici/di rilievo, in particolare sono oggetto di rettifica:

- modifiche interne (scala, porte/tramezze, altezze utili);
- modifiche di sedime (sup. coperta in leggera riduzione);
- modifiche al posizionamento del locale ripostiglio (Fabbricato E di altra proprietà) e di conseguenza alla conformazione dell’area di pertinenza;

VERIFICATO che le variazioni oggetto di rettifica non comportano alcuna somma a conguaglio dell'oblazione già versata;

CONSIDERATO che appare evidente l'errore materiale del tecnico dell'epoca nel presentare la pratica di Condono Edilizio (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) prot. 8275 del 28/03/1986, U.T. 2541/1986, rilasciato in data 01/07/1998 con il n. 268;

RITENUTO, tanto premesso, di rettificare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 268 dell’1/07/1998, prot. 8275 del 28/03/1986, U.T. 2541/1986, come rappresentata dal tecnico, ing. Zanella Massimo, nelle Tav. 1 (stato condonato), Tav. 2 (stato di rettifica), Tav. 3 (Comparativa), allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via Curiel, n. 2, censuario di Rovigo, F. 17, Mapp. 147 sub 3;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la Legge 28/02/1985, n. 47;

COMUNE DI ROVIGO

VISTO il D.P.R. 06/06/2001, n. 380: “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto e si intendono qui integralmente richiamate e riportate;

2. di rettificare la Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 268 dell’1/07/1998, prot. 8275 del 28/03/1986, U.T. 2541/1986, come rappresentata dal tecnico, ing. Zanella Massimo, nelle Tav. 1 (stato condonato), Tav. 2 (stato di rettifica), Tav. 3 (Comparativa), allegate alla presente a formarne parte integrante e sostanziale, non ostensibili per i motivi di cui sopra, relative al fabbricato sito in Via Curiel, n. 2, censuario di Rovigo, F. 17, Mapp. 147 sub 3;

3. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai richiedenti, indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile nel rispetto della riservatezza dei dati personali identificativi e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento, mediante invio al tecnico, giusta procura in atti;

4. di disporre, altresì, che il presente provvedimento sia allegato alla Concessione Edilizia a Sanatoria (cd. 1° Condono Edilizio, ex legge 47/1985) n. 268 dell’1/07/1998, prot. 8275 del 28/03/1986, U.T. 2541/1986, a costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere per l’Amministrazione;

6. di comunicare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla ricezione;

7. di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione “Amministrazione trasparente - Sezione provvedimenti - Provvedimenti dei dirigenti”;

8. di dare atto che la pubblicazione dell’atto all’albo on line del Comune avviene nel rispetto della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;

9. di dare atto che la presente determinazione:
- va pubblicata all’albo pretorio on-line di questo Ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32, co. 1, della L. 18/06/2009, n. 69;
- va inserita nel registro generale delle determinazioni.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

COMUNE DI ROVIGO

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale